



PIANIFICAZIONE ORE NEGATIVE E GIORNI DI LAVORO IN PIÙ

Ci sono stati inviati in segretariato diversi piani di lavoro sui quali figurano pianificate ore negative in assenza di ore supplementari e senza autorizzazione scritta del collaboratore (autorizzazione a pianificare ore negative in assenza di ore supplementari). Questa violazione dell'art.30 del CCL è un problema che abbiamo già segnalato più volte all'ufficio del personale. Il cumulo di ore negative per i tempi parziali irregolari comporta la possibilità da parte dell'azienda di chiedere, una volta raggiunta la quota di giorni contrattuali pattuita per l'anno in corso, l'estensione della garanzia dei giorni lavorativi del 5% rispetto al dovuto contrattuale (CCL, Appendice I, art.1.10).

Tutti coloro ai quali sono state pianificate ore negative in modo scorretto, quindi in assenza di ore supplementari e senza l'autorizzazione del collaboratore, hanno diritto di rifiutare l'estensione del 5% della garanzia contrattuale.

Ricordiamo a questo proposito che la SSR viola anche l'appendice 1, art. 1.8 del CCL, nel quale è chiaramente definito che i contratti di lavoro dei collaboratori a tempo parziale irregolare devono contenere la menzione dei giorni massimi all'anno in cui le ore devono essere effettuate.

Ore di lavoro conteggiate come "lavoro facoltativo": altre scorrettezze

Ci sono inoltre giunti in segretariato piani di lavoro di personale in categoria B, dove figurano dei turni definiti come "lavoro facoltativo". Al personale che ha svolto questi turni nelle ore notturne non è riconosciuto il 25% di supplemento di tempo previsto dal CCL. Questa è un'altra violazione del CCL. Se non avete deciso voi di lavorare la sera o di notte, non esiste nessun "lavoro facoltativo", tutte le ore effettuate vanno conteggiate e devono essere riconosciute le indennità previste. Prestate quindi attenzione ai vostri conteggi mensili e segnalateci se il problema persiste.

Due *giorni festivi* in più

Abbiamo già segnalato che i due giorni riconosciuti in più alla RSI non sono giorni di congedo "ordinati" dal superiore che possono essere goduti in mezza giornata. La SSR, dopo numerosi interventi da parte dell'SSM, ha concesso due giorni in più intesi come "giorni festivi", pertanto sta al collaboratore scegliere quando intende godere di questi giorni (naturalmente in accordo con il superiore) e soprattutto non possono essere goduti in mezza giornata. Qualsiasi deroga in questo senso deve essere negoziata con il sindacato e non imposta unilateralmente da Giuseppe Gallucci.